

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
SUNTO RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per il prof. **MICALI AURELIO PIERO**, nato il 08/06/1992 a Cinquefrondi (RC) e residente in Messina, Viale Principe Umberto, 83 – C.F. MCLRPR92H08C710L, rappresentato e difeso per procura allegata in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Micali (C.F.: MCL GPP 59M30 F158R, PEC: giuseppemicali@pec.it) e dall' Avv. Antonio Cardile (C.F.: CRD NTN 68R20 F158C, PEC: avv.antonio.cardile@pec.it), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento al seguente numero di fax, 090/674488 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80018500829;

RESISTENTI

* * *

OGGETTO

RICONOSCIMENTO VALENZA ABILITANTE DEL DIPLOMA TECNICO-PRATICO, CONGIUNTO AL POSSESSO DEI 24 C.F.U., AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA 1° FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E NELLA 2° FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO (G.I) RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DI CONCORSO B016.

* * *

PREMESSE

Il prof. Micali, con procedura d'urgenza, ricorre per il riconoscimento del valore abilitante del diploma tecnico pratico (ITP), congiunto al possesso dei 24 crediti

formativi accademici, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché per la seconda fascia delle graduatorie di istituto (G.I.) sulla classe di concorso B016.

Nello specifico occorre premettere che il ricorrente è in possesso del seguente titolo di studio, valido per l'accesso all'insegnamento di cui si tratta: Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore (all. 1), conseguito presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Istituto Tecnico Commerciale Statale "Format" di Palermo, idoneo alla docenza sulla classe di concorso B016.

Il ricorrente ha altresì conseguito i 24 crediti formativi accademici in settori antro-po- psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche - previsti dall'art. 5 D.lgs. 59/2017 e 616/2017 – presso l'Accademia di Belle Arti "Fidia" di Stefanaceni (VV) in data 30.07.2020 (all. 2).

Orbene l'istante, con PEC indirizzate all'Istituto d'Istruzione Superiore Tecnico Industriale "Verona - Trento" di Messina, all'Istituto d'Istruzione Superiore "A.M. Jaci" di Messina nonché all'Ambito Territoriale Provinciale di Messina, ha offerto la piena disponibilità all'insegnamento (c.d. messa a disposizione), in virtù del possesso del titolo accademico e dei 24 C.F.U., manifestando con ciò la volontà di aspirare all'assunzione (all. 3).

Sussiste, di conseguenza, la competenza per territorio di codesto Giudice del Lavoro di Messina, Magistrato nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici presso cui il ricorrente si ritroverebbe potenzialmente addetto, anche in seguito all'accoglimento dell'azione giudiziaria (Cass. n. 10697/2015).

Il prof. Micali chiede - con il presente atto - il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento, rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente, che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

A tal proposito, si evidenzia la VALENZA ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO DEI 24 C.F.U.: i 24 CFU rappresentano, infatti, il requisito di accesso ai nuovi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017.

Il legislatore, all'art. 1 c. 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti e delineati dal D.Lgs. 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore, con il D.Lgs. 59/2017, ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari (SSD).

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 L. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: in particolare, con gli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017 ha richiesto, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il possesso dei 24 CFU.

RISULTA PERTANTO EVIDENTE CHE L'ABILITAZIONE EQUIVALE AL POSSESSO DEI 24 CFU, per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Ebbene, il possesso dei 24 CFU, acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire, al ricorrente, di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. (all. 4).

L'individuazione dei titoli abilitativi, che consentono al candidato di accedere alla prima fascia GPS e seconda fascia G.I., è realizzata dal legislatore delegato in forza della norma primaria, ossia la Legge n.107/2015.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, l'assunto per il quale possedere i 24 CFU consente l'accesso alla prima fascia GPS e seconda fascia G.I. (riservata ai docenti abilitati all'insegnamento) non determina alcun contrasto con la norma primaria, in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore, laddove, seppure con richiamo alle tornate concorsuali, si conferma una perfetta equivalenza fra abilitazione e 24 CFU.

Pertanto – a parere di questa difesa - non risulta legittimo riconoscere l'accesso alle procedure concorsuali, riservate ai docenti abilitati, a beneficio di quegli stessi ricorrenti ai quali, inspiegabilmente, è negato il parallelo diritto ad essere inseriti nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.

Ed ancora il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92

dell'8/2/2019, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati - ha consentito l'accesso, "a pieno titolo", a coloro che sono in possesso della laurea/diploma, unitamente ai 24 CFU. Ancora una volta, è lo stesso M.I.U.R., mediante il D.M. appena citato, a riconoscere il valore abilitante del titolo d'accesso contornato dai crediti formativi universitari.

L'illegittimo trattamento subito dal docente, considerato abilitato (poiché nella condizione di accedere al corso specializzante sul sostegno, riservato agli abilitati) si è concretizzato nel diniego all'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.

In considerazione della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni specificate in ricorso si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Ritenere e dichiarare (ove occorra previa eventuale declaratoria di nullità dell'O.M. 60 del 10/07/2020 sulla formazione ed aggiornamento delle graduatorie GPS e G.I.) il diritto al riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento in quanto il ricorrente dispone di un titolo abilitante, costituito dal possesso del Diploma tecnico pratico, congiunto ai 24 crediti formativi universitari di cui in premessa, ordinando all'Amministrazione scolastica di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali e/o di emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del diritto predetto;
- 2) Conseguentemente ordinare al Ministero convenuto la valutazione, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate, personale docente, per la classe di concorso B016, con posizione spettante in base al punteggio maturato nelle GPS e G.I. attualmente in vigore (l'a.s. 2021/22) con ogni conseguenza di legge;
- 3) Ordinare al Ministero convenuto la valutazione di detta abilitazione, [sia ai](#) fini dell'inserimento nelle successive GAE, GPS e G.I. che in ogni circostanza ove sia necessaria e/o valutabile l'abilitazione all'insegnamento.
- 4) Emettere ogni altro provvedimento necessario o utile alla cessazione del pregiudizio lamentato in narrativa;
- 5) Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Messina, 14/3/2022

Avv. Antonio Cardile

Avv. Giuseppe Micali